Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

N. 2912

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARTON, BULGARELLI, GIARRUSSO, GAETTI, SANTANGELO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CRIMI, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, CASTALDI, CATALFO, CIOFFI, COTTI, DONNO, ENDRIZZI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MARTELLI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PETROCELLI, PUGLIA, SCIBONA, SERRA e TAVERNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2017

Misure di contrasto alle mafie

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – L'accostamento tra mafie e salute mentale può, a una prima lettura, apparire inusuale. Eppure malattie e follia hanno un legame antico con le mafie e sempre più sovente i suoi affiliati fanno ricorso ad una certificazione medico specialistica per dimostrare di essere incompatibili con il sistema carcerario o peggio al fine di fornirsi di una scriminante per sfuggire alla condanna.

Una questione complessa e complicata su cui le cronache giudiziarie degli ultimi decenni hanno rivelato un sistema di complicità tra mafiosi e medici specialisti, purtroppo spesso investiti anche del ruolo di consulenti tecnici d'ufficio. Si tratta infatti di un sistema tramite cui, grazie a perizie mediche, boss o affiliati imputati per reati di mafia o già condannati al regime del 41-*bis*, riescono ad ottenere rinvii di processi, abbreviazioni di pena, o benefici sulla modalità di scontare la pena stessa.

Emblematico è il fatto di cronaca che vede protagonista il *killer* del clan dei casalesi, meglio noto nell'ambiente criminale con l'appellativo di «'O cecato». L'aggettivo attribuitogli non è casuale, ma si riferisce ad una menomazione simulata che gli ha consentito di avvalersi di alcuni benefici. Infatti, fingendo una cecità, acclarata da apposita perizia, venne spostato dal carcere di Milano, dove era detenuto, alla clinica Maugeri di Pavia, luogo da cui è riuscito facilmente ad evadere per poi commettere decine di omicidi.

Altro fatto di cronaca da richiamare per comprendere la portata del problema riguarda il referente romano della Camorra conosciuto come «'O pazzo». A definirlo «pazzo» non è solo la malavita napoletana, ma le numerose perizie psichiatriche che, ritenendolo «incapace d'intendere e di volere», determinano la sua assegnazione all'ospedale psichiatrico dal quale lucidamente, secondo gli atti giudiziari, riesce ad ordinare un omicidio per vendicare la morte del fratello.

Ancora un altro esempio ci viene fornito dalla vicenda di un *killer* di Cosa nostra, che, al momento dell'arresto, con la pistola in mano ancora calda, si rivolge agli agenti, dicendo «voglio la mamma». Un ritornello ripetuto nel tempo come una cantilena che «convince» gli psichiatri del giudice, permettendogli di trascorrere alcuni anni in un manicomio giudiziario per poi essere scarcerato e diventare il nuovo capo del mandamento palermitano di Porta Nuova.

La lista dei casi giudiziari che si ripetono in questa trama è ancora lunga e viaggia ovviamente in parallelo con i casi di corruzione di una classe medica a cui il giudice, a volte consapevolmente, altre inconsapevolmente, si affida nella formazione del suo libero convincimento.

Nella logica dell'organizzazione mafiosa, insomma, lo scoglio che padrini e giovani gregari vogliono aggirare è proprio quello del carcere ed in particolare il regime di detenzione sancito dal 41-*bis*, che gli impedirebbe quel contatto diretto con i propri affari e con il territorio in cui impongono le loro «regole». Dunque una perizia sanitaria che attesta la presenza di malattie incompatibili con il regime carcerario, o che riduce il peso di responsabilità rispetto alla condotta criminosa posta in essere, assume un valore inestimabile. I medici della mafia, ovvero quelli che alla deontologia medica preferiscono la fedeltà alle organizzazioni criminose, addirittura insegnano tecniche affinate per simulare la presenza di patologie ed, in particolare, per fingere la condizione mentale della «follia».

Proprio da uno studio sulla simulazione della follia da parte della camorra, condotto dal Procuratore nazionale, è emerso l'altro aspetto di non poco conto: la nomina dello specialista medico a consulente tecnico di ufficio del giudice nei processi per reati di mafia. Spesso le cronache giudiziarie ci hanno raccontato come medici in rapporto di fiducia con dei boss, o comunque facilmente «raggiungibili» da questi ultimi, siano stati nominati pubblici ufficiali dalla Procura della Repubblica, falsando l'esito dei giudizi.

È inutile sottolineare quanto sia fondamentale per un processo equo limitare quanto più possibile il rischio che il medico specialista, nominato consulente tecnico d'ufficio, sia «avvicinabile» dall'indagato o condannato per reati di mafia, producendo una perizia a suo favore e non secondo parametri di scienza e coscienza.

La descrizione del fenomeno viene sapientemente compiuta dal Procuratore nazionale antimafia che, prendendo ad esempio le numerosissime cronache giudiziarie degli ultimi decenni, ha sottolineato l'esistenza di un radicato sistema altamente corrotto in cui il coinvolgimento di psichiatri, avvocati e periti sanitari risulta uno dei perni fondanti. Infatti, gli atti giudiziari pullulano di colletti bianchi, ma soprattutto di sanitari che hanno deciso di mettere al servizio della mafia anni di studio e di competenze per aiutarli ad attenuare la loro responsabilità penale o ad alleggerire la pena da scontare (durata o modalità).

Il tema che in apparenza sembra ristretto alla gestione del «fenomeno» mafioso, in realtà, si collega inesorabilmente ad altri temi: salute pubblica, spesa sanitaria, organizzazione assistenziale e controllo sociale.

Il presente disegno di legge si prefigge la finalità di limitare il rischio che le perizie mediche continuino, secondo quanto autorevolmente affermato, ad essere uno strumento a disposizione delle mafie, da utilizzare sia nella fase processuale che indaga sulle responsabilità, sia nella successiva fase di condanna.

Questo testo legislativo quindi propone di affidare la perizia medica non ad un solo professionista ma ad una commissione di tre specialisti, composta da medici iscritti ad un apposito elenco suddiviso per disciplina. La nomina dei periti dovrà avvenire tra medici che, oltre a presentare specifici requisiti, necessari per l'iscrizione all'elenco e per la loro permanenza in esso, appartengano a regioni diverse da quella in cui si tiene il processo stesso e siano tra loro sconosciuti. Lo scopo è quello di rendere la nomina imprevedibile, casuale, e dunque più difficilmente avvicinabili i medici su cui ricade. Altra novità che il disegno di legge vuole inserire attiene ai requisiti dei periti. Si richiede infatti non solo il non essere processati o condannati per reati penali, ma anche di non esser stati destinatari di procedimenti o sanzioni del codice di deontologia professionale, per la violazione di norme legate alla loro attendibilità. Inoltre, in relazione ai singoli iscritti, in una sezione separata per tutelarne la *privacy* ma accessibile agli addetti ai lavori, sono annotate eventuali informazioni o circostanze, provenienti dalla Procura nazionale antimafia o dal Ministero dell'interno che possano metter in dubbio l'integrità dello specialista.

L'articolato si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 istituisce e disciplina la formazione e l'aggiornamento dell'Elenco dei consulenti medici specialisti, indicando i requisiti necessari all'iscrizione.

L'articolo 2 norma la formazione delle Commissione delle perizie mediche d'ufficio, definendone attività e funzioni.

L'articolo 3 attribuisce al Ministero della giustizia il compito di determinare il compenso da attribuire ai componenti della Commissione delle perizie mediche d'ufficio.

L'articolo 4 indica le coperture finanziarie per le disposizioni proposte.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Elenco dei consulenti medici specialisti)

1. È istituito presso il Ministero della giustizia l'Elenco dei consulenti medici specialisti nei processi per i reati di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale, di seguito denominato «Elenco».

2. L'Elenco è predisposto con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero della salute, e sostituisce, per i processi relativi ai reati di cui al comma 1, gli elenchi di cui all'articolo 221 del codice di procedura penale concernenti i medici specialisti.

3. L'Elenco è suddiviso per aree medico specialistiche e vi sono iscritti i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale o liberi professionisti che ne facciano apposita richiesta, in possesso dei seguenti requisiti:

a) esercizio della professione nella specializzazione medica per un periodo non inferiore a quindici anni;

b) non avere riportato condanne penali o condanne civili che prevedano la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici;

c) non avere riportato sanzioni disciplinari da parte dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, per la violazione degli articoli 11, 12, 13, 16, 29, 30, 31, 51, 62 e 67 del codice di deontologia medica della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, del 16 dicembre 2006.

4. Il Ministero della giustizia procede, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla formazione dell'Elenco nonché al suo aggiornamento semestrale e vi provvede

nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie e strutturali.

5. Nella fase di formazione e aggiornamento dell'Elenco, il Ministero della giustizia è tenuto a richiedere al Ministero dell'interno e alla Procura nazionale antimafia se ci sono a carico degli iscritti circostanze e informazioni che possano renderli inidonei ad una possibile nomina in una Commissione delle perizie mediche d'ufficio di cui all'articolo 2, in un determinato procedimento.

6. Le Direzioni distrettuali antimafia sono tenute, senza indugio, a comunicare alla Procura nazionale antimafia le informazioni ed i fatti di cui al comma 5.

7. Il Ministero della giustizia provvede ad annotare le circostanze e le informazioni acquisite in una sezione autonoma dell'Elenco, il cui accesso è riservato al giudice a cui spetta la nomina.

8. L'Elenco, fatta salva la sezione autonoma delle annotazioni, è pubblicato sui siti istituzionali del Ministero della giustizia e del Ministero della salute.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.

(Commissione delle perizie mediche d'ufficio)

1. Le perizie nei procedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono rese da un organo collegiale denominato Commissione delle perizie mediche d'ufficio, i cui componenti sono scelti mediante il sorteggio di cui al comma 2 dal presidente del collegio giudicante del procedimento o dal giudice di sorveglianza competente, tra gli iscritti all'Elenco.

2. La scelta dei componenti della Commissione avviene per sorteggio informatizzato tra i medici idonei iscritti all'Elenco

ai quali è comunicata entro cinque giorni dal sorteggio. Il medico specialista incaricato comunica, entro un termine non superiore ai tre giorni lavorativi, eventuali elementi ostativi che ne impediscano l'accettazione, fornendone adeguata giustificazione.

3. Il presidente del collegio giudicante del procedimento o il giudice di sorveglianza, constatata l'impossibilità del medico specialista nominato, procede senza indugio ad un nuovo sorteggio.

4. Il medico specialista che rifiuti l'incarico senza giustificato motivo è escluso dall'Elenco.

5. Il collegio è composto da tre membri che, alla nomina, soddisfano le seguenti condizioni:

a) non avere procedimenti penali in corso;

b) non avere procedimenti disciplinari in corso per le violazioni di cui alla lettera *c)* del comma 3 dell'articolo 1;

c) non aver eletto la residenza o il domicilio nella regione dove si svolge il processo in cui si rende necessaria la nomina della Commissione;

d) non essere stato nominato componente di Commissione tecnica d'ufficio per un numero complessivo di quattro volte nei processi per reati di mafia o per le perizie di soggetti condannati per reati di mafia nella stessa regione.

6. I medici nominati componenti di Commissione non accettano, durante il procedimento e fino a tre anni dalla conclusione di tutte le sue fasi, l'incarico di consulenti tecnici di parte in altri processi per reati di mafia.

7. I medici nominati nelle Commissioni per le perizie di soggetti condannati per i reati di cui al comma 1 dell'articolo 1 non possono accettare per gli stessi l'incarico di consulenti tecnici di parte.

Art. 3.

(Compenso)

1. Ai medici nominati componenti delle Commissioni delle perizie mediche d'ufficio è riconosciuta un'indennità di nomina.

2. Il Ministero della giustizia, di concerto con i Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, determina con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di quanto stabilito dal decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 2002, il valore delle indennità di incarico di cui al comma 1.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2 e 3, valutato nel limite massimo di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00